



Polizza Collettiva Arag Tutela Legale Circolazione per Osa Italia Srl

Scheda di polizza

Il contratto di assicurazione è concluso con ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia alle seguenti condizioni.

DATI DEL CONTRATTO

Contraente: Osa Italia Srl		Intermediario: 9999	
Indirizzo sede legale: Via Venezia Giulia 4		Sub: ====	
Località: ===		Polizza N°: 11075423	
Comune: San Benedetto Del Tronto		Polizza/e sostituita/e: ====	
Provincia: AP	Cap: 63074	Durata del contratto	dalle ore 24 del giorno: 30/05/2022
Cod. fiscale: 02337750448	P. IVA: 02337750448		alle ore 24 del giorno: 30/05/2023
Indirizzo di corrispondenza del contraente: Via Venezia Giulia 4, 63074, San Benedetto Del Tronto (AP) , IT			
Rischi assicurati	Le autovetture o gli Autocarri con massa a pieno carico fino 35 q.li presi a noleggio a lungo termine dai clienti di Osa Italia Srl e che siano persone fisiche maggiorenni o persone giuridiche con residenza o sede legale nella Repubblica Italiana e che sottoscrivano un contratto di noleggio a lungo termine. Tali rischi verranno elencati nelle appendici di regolazione mensili		

PREMIO ALLA FIRMA E RATE SUCCESSIVE

Premio	Il premio è corrisposto dal Contraente alla Società con cadenza mensile sulla base di quanto indicato nelle appendici di regolazione, così come indicato nell'allegato 5 – Flusso Emissivo.
---------------	---

Il pagamento deve essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente.

MASSIMALE

- € 50.000
- € 20.000 quando le garanzie di Tutela Legale operano nei territori al di fuori dell'Europa e dei Paesi del Bacino del Mediterraneo

Data pagamento premio alla firma	L'intermediario
----------------------------------	-----------------

La sottoscrizione da parte del contraente del presente documento e il pagamento del premio convenuto perfezionano il contratto di assicurazione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE. Il contraente dichiara di aver ricevuto:

- 1) la documentazione informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 e in particolare i documenti conformi ai modelli Allegato 3, 4 e 4-ter di cui all'art. 56 e il documento sulla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente ai sensi dell'art. 58;
 - 2) il set informativo (Ed. 05/2022) ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41/2018: il Documento Informativo precontrattuale per il prodotto assicurativo (DIP Danni), il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) e le Condizioni di assicurazioni comprensive del Glossario. Il contraente dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa privacy allegata al set informativo.
- Il contraente

ACCETTAZIONE CLAUSOLE SPECIFICHE. Il contraente dichiara di approvare espressamente il contenuto degli articoli:

Art. 1.1 – Spese garantite dal contratto; Art. 3.3 – Ripartizione del massimale tra più assicurati coinvolti nel medesimo sinistro; Art. 5.1 – Come denunciare un sinistro; Art. 5.2 – Gestione del sinistro e scelta dell'avvocato; Art. 5.4 – Disaccordo con ARAG per la gestione del sinistro e conflitto di interessi; Art. 7.1 – Efficacia e durata della copertura assicurativa; Art. 7.2 – Quando sono coperti i sinistri; Art. 7.3 – Quando avviene il sinistro; Art. 8.1 – Recesso dal contratto a seguito di sinistro.

Il contraente

ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI POLIZZA. Il contraente dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario che formano parte integrante del presente contratto.

Il contraente

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia e Direttore Generale Direttore Intermediari e Business assicurativo digitale



Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: Polizza Collettiva Arag Tutela Legale Circolazione per Osa Italia Srl-Pol. 11075423 - Ed.05/2022

Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS “Contratti Semplici e Chiari”

INDICE

GLOSSARIO		Pag. 1
	SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 3
	SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 4
	SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 4
	SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 4
	SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 6
	SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 6
	SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 7
ARAGTEL E ARCHIVIO DOCUMENTI		Pag. 8
ALLEGATO NORME DI LEGGE		Pag. 9

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Aderente: è la persona fisica maggiorenne o la persona giuridica con residenza o sede legale nella Repubblica Italiana che sottoscrive un contratto di noleggio a lungo termine di un autovettura o di un autocarro con massa a pieno carico fino a 35 q.li cliente della Contraente

Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza

Carenza: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall’efficacia della copertura assicurativa

Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione

Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato

Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere

Esecuzione forzata: l’attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)

Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria

Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita

Fatto illecito: azione od omissione contraria all’ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo

Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d’ufficio).

Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa

Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

Reati: si distinguono in **delitti** (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in **contravvenzioni** (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l’altra parte contrattuale

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto



Sanzione amministrativa: sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

Scoperto: è la somma a carico dell'assicurato dedotta dall'importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Spese di soccombenza: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte

Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa



SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

1. Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza, nei limiti stabiliti dalla polizza, ARAG assicura:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione **quando la mediazione è obbligatoria**
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- le spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi**
- i compensi del perito
- le spese di giustizia
- le spese di indagine.

2. **Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Art. 1.2 – ASSICURATI

1. Gli assicurati sono:

- il proprietario
- il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing
- il conducente autorizzato
- i trasportati

dell'autovettura o dell'Autocarro con massa a pieno carico fino 35 q.li indicato nel modulo di adesione.

2. Gli assicurati sono inoltre:

- l'aderente come persona fisica,
- il coniuge o partner convivente dell'aderente,
- i componenti del nucleo familiare dell'aderente **risultanti dal certificato di stato di famiglia,**

quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, sono coinvolti in un incidente stradale.

4. **Nel caso di vertenze fra assicurati con la stessa polizza le garanzie operano unicamente a favore dell'aderente.**

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie operano a favore delle persone assicurate **per sinistri connessi all'autovettura o all'Autocarro con massa a pieno carico fino 35 q.li indicato nel modulo di adesione o alla circolazione stradale.**

Le garanzie operano anche nei casi di violazione della normativa in materia di guida:

- sotto l'influenza dell'alcool
- in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope se l'uso terapeutico è comprovato da prescrizione medica.

Art. 1.4 – GARANZIE

1. **Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi** compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

2. **Vertenze contrattuali riguardanti il veicolo assicurato se il valore in lite è superiore a € 200.**

3. **Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale** compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime.

4. **Istanza di dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale.**

5. **Anticipo della cauzione penale** in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale avvenuto all'estero. **ARAG anticipa la cauzione penale se l'assicurato fornisce adeguate garanzie di restituzione della somma entro un mese dalla data di erogazione.**

6. Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

7. Ricorso contro le sanzioni amministrative:

- pecuniarie
- accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida

inflitte per violazioni al codice della strada in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.

Se non c'è incidente stradale, la garanzia opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente.

8. Ricorso per irregolare variazione dei punti del documento di guida, comunicata dal Ministero dei Trasporti.

SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce la copertura di:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- spese per l'indennità di trasferta
- compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
- compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- spese ripetibili dalla controparte
- spese non concordate con ARAG.

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- 1) alla materia fiscale o amministrativa
- 2) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- 3) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
- 4) alla proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili
- 5) a fatti dolosi delle persone assicurate
- 6) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
- 7) a veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione
- 8) a veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA
- 9) a casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro
- 10) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica;
- 11) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza o casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo
- 12) a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità
- 13) all'adesione ad azioni di classe (class action)
- 14) a vertenze con ARAG
- 15) a vertenze con Osa Italia Srl.

SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – VALORE MINIMO DELLA VERTENZA

La garanzia "Vertenze contrattuali riguardanti il veicolo assicurato" opera se il valore in lite è superiore a € 200.

Esempio di applicazione del valore minimo della vertenza

L'assicurato ha una vertenza con il meccanico per una riparazione del valore di € 180. La vertenza non rientra in garanzia in quanto il valore in lite non è superiore a € 200.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.2 – OPERATIVITA' DI ALCUNE GARANZIE

1. La garanzia "Ricorso contro le sanzioni amministrative" se non c'è incidente stradale opera se il ricorso è accolto, anche parzialmente

Art. 3.3 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle spese da ciascuno sostenute. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.

Art. 3.4 – MASSIMALE

Il Massimale per sinistro e senza limite annuo è di:

- € 50.000
- € 20.000 quando le garanzie di Tutela Legale operano nei territori al di fuori dell'Europa e dei Paesi del Bacino del Mediterraneo.



SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

1. Le garanzie di tutela legale operano in tutto il mondo.



SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.
2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti ARAG emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
3. L'assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Esempio di denuncia di un sinistro

L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:

- una descrizione dettagliata dei fatti con relativa cronologia
- i dati della controparte
- eventuale documentazione a supporto della denuncia (es. la copia di un contratto o di una fattura)

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.
2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.
3. Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.
4. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo:
 - dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
 - del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.
5. L'incarico all'avvocato e al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
7. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
8. Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione



comprovante il pagamento.

9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 5.3 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG:

- se rimborsate dalla controparte
- se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia; questi documenti devono essere trasmessi tempestivamente ad ARAG.

Art. 5.4 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
3. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.
4. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
5. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in caso di controversia tra ARAG e l'assicurato sull'interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.

Art. 5.5 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL'ASSICURATO

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della conclusione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.
2. ARAG, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.
3. Nel caso di diminuzione del rischio ARAG è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
4. L'assicurato deve comunicare ad ARAG l'esistenza e la successiva conclusione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

1. In caso di sostituzione del veicolo assicurato, il contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo veicolo.
2. Ogni spostamento della sede legale dell'azienda contraente o della residenza del contraente va comunicato ad ARAG.
3. L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
 - per consentire la gestione del sinistro
 - e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.



SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Per il Contraente il premio deve essere pagato secondo i termini previsti dalla normativa vigente.
2. È consentito qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.
3. Per l'Aderente il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in via anticipata per l'intera durata indicata in tale modulo.
3. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza.
4. È consentito il pagamento mediante bonifico o carta di credito.



SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA, DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E PROPOSTA DI RINNOVO

1. Per il Contraente la validità della copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e scade nel giorno indicato in polizza.
2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.
3. Per l'Aderente la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza del modulo di adesione. La copertura è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel modulo di adesione.

Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

1. Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti:



- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
 - **dopo 3 mesi di carenza in tutte le restanti ipotesi.**
2. Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente polizza per lo stesso rischio **le garanzie della presente polizza, se previste anche nel precedente contratto, operano**
- senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa
 - per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se **sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio.**

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
 - la violazione o la presunta violazione del contratto
 - la violazione o la presunta violazione della legge
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, **la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.**
3. **Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.**

Esempio di data di avvenimento del sinistro per danno extracontrattuale subito

L'assicurato rimane coinvolto in un incidente stradale subendo delle lesioni fisiche che vengono accertate successivamente all'incidente. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui è avvenuto l'incidente stradale.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione del contratto

L'assicurato porta il veicolo dal meccanico per una riparazione che non viene eseguita a regola d'arte. La data di avvenimento del sinistro è la data di restituzione all'assicurato del veicolo riparato.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione della norma di legge

All'assicurato viene contestata la violazione di una norma del Codice della Strada avvenuta a seguito di un incidente stradale. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui la violazione è stata commessa.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La sede legale o la residenza del contraente e dell'aderente devono essere nella Repubblica Italiana. In caso di spostamento della sede legale o della residenza in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di spostamento e ARAG rimborsa al contraente e/o all'aderente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione dello spostamento di sede legale o residenza, ARAG si riserva di chiedere al contraente e/o all'aderente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.



SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
2. Al contraente è dovuto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

Per te che sei cliente ARAG, per la tutela dei tuoi diritti:



ARAGTEL

Nelle materie previste dalla polizza, l'assicurato può chiamare il numero gratuito



per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.

ARAGTel è operativo:

- lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00
- venerdì: 09:00 - 13:00.

ARCHIVIO DOCUMENTI

È a disposizione dell'assicurato l'Archivio Documenti, un insieme di modelli legali come ad esempio contratti, ricorsi e autocertificazioni.

È possibile scaricare e personalizzare il modello scelto in base alle proprie esigenze, anche utilizzando un sistema di compilazione guidata online.

All'Archivio Documenti si accede tramite l'Area Clienti del sito www.arag.it, previa registrazione.

GUIDE LEGALI

Pratici vademecum, scritti con un linguaggio comprensibile a tutti, per orientarsi e capire meglio le normative vigenti in diversi ambiti.

E' possibile consultare e scaricare:

- **Guide legali di viaggio**, che raccolgono le peculiarità legali di diversi paesi del mondo che costituiscono meta frequente dei viaggiatori italiani;
- **Guide legali per la circolazione stradale**, che riassumono la normativa vigente nel nostro Paese: le regole principali, i casi di ritiro, sospensione o revoca della patente, come funziona la patente a punti e molto altro;
- **Guide legali per la vita privata**, che possono risultare utili per orientarsi e meglio tutelare i propri diritti nella vita di ogni giorno.

Entra nel sito www.arag.it e collegati all'Area privata dedicata ai Clienti per scoprire cosa ti abbiamo riservato.



ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.



ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 1965 - Nozione. (di transazione)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 Il comma - Prescrizione in materia di assicurazione. ... omissis ... Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.